



## CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI FISIOTERAPISTA

Con la presente scrittura privata, redatta in triplice copia, da valere ad ogni effetto di legge

TRA

IL CENTRO DI RIABILITAZIONE MEDICO SPORTIVA dell'Università degli Studi di Messina (codice fiscale 80004070837, partita IVA 00724160833), con sede in **via Palatucci, n. 13 – c/o Cittadella Universitaria**, di seguito denominato "Committente", rappresentato dal Responsabile Sanitario **Prof. Bruschetta Daniele**, nato a Messina il 29/01/1957 e domiciliato per la carica presso la predetta struttura,

E

Il Dott. Giacomo Bombara, nato a [redacted] di Getto (ME) e residente a Messina in Via Gianotta [redacted] CAP 98165 codice fiscale: [redacted] di seguito denominato "Collaboratore"

### PREMESSO

- vista la legge 9 maggio 1989 n. 168 e, in particolare, l'art. 6, relativo all'autonomia regolamentare delle Università;
- visto l'art. 7, comma 6 del D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001, come modificato dalla L. n. 133 del 06.08.2008, dalla L. n. 69 del 18.06.2009, nonché dalla L. n. 102 del 03.08.2009, in materia di conferimento di incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa;

Centro di Riabilitazione Medico-Sportiva  
Direttore Sanitario Prof. Daniele Bruschetta  
Via Palatucci 13 c/o Cittadella Sportiva Universitaria 98168 - Messina  
PEC: [centro-crms@pec.unime.it](mailto:centro-crms@pec.unime.it); EMAIL: [centro.crms@unime.it](mailto:centro.crms@unime.it)  
Tel. 3371356263 - C.F.: 80004070837 - P.IVA: 00724160833



2

- visto l'art. 7, comma 6, del D.Lgs. n. 29/93 e successive modificazioni che consente alle amministrazioni pubbliche di conferire incarichi individuali per esigenze cui non possono far fronte con personale proprio;
- visti gli artt. 2222-2238 del Codice Civile, relativi al lavoro autonomo, e degli artt. 61-69 del Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276;
- visto l'art. 4 del Regolamento del Centro di Riabilitazione Medico Sportiva emanato con D.R. n. 163 del 29/01/2015;
- vista la delibera del Comitato di Gestione del Centro di Riabilitazione medico sportiva del 18 febbraio 2016 che ha ravvisato l'esigenza di avvalersi, per lo svolgimento delle finalità del Centro, ai sensi dell'art. 2 del Regolamento del Centro di cui al secondo punto, di n. 2 figure professionali di comprovata esperienza nell'ambito della medicina riabilitativa;-
- visto l'avviso di selezione interna e contestuale selezione esterna pubblicato sull'Albo d'Ateneo e sul sito internet [www.unime.it](http://www.unime.it) in data 23/12/2020 con scadenza 11/01/2021;
- tenuto presente che la selezione interna è andata deserta poiché non è pervenuta alcuna domanda di partecipazione;
- visto il verbale del 20/01/2021 redatto dalla Commissione giudicatrice che ha proceduto alla valutazione dei titoli dei candidati partecipanti alla selezione esterna;
- vista la graduatoria relativa alla procedura comparativa e il conseguente conferimento del contratto in oggetto al Dott. Giacomo Bombara;
- visto il D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e, in particolare, l'art. 47, comma 1 lett. C-bis, come modificato dall'art. 34 della legge 342/00, che inserisce tra i "redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente" quelli percepiti in relazione a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, con decorrenza 1° gennaio 2001 (ora art. 50 in seguito a rinumerazione degli articoli operata con d. lgs. N. 344/03);



3

- visto il D. lgs. 23 febbraio 2000, n. 38 e, in particolare, l'art. 5 che stabilisce l'estensione dell'assicurazione INAIL ai lavoratori parasubordinati, qualora svolgano le attività previste dall'art. 1 del T.U. approvato con D.P.R. n. 1124/65;
- vista la legge 8 agosto 1995 n. 335 e, in particolare, l'art. 2, comma 26 e successive modifiche e integrazioni, il quale prevede l'obbligo di iscrizione presso un'apposita gestione separata dell'INPS in capo ai titolari di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa;
- visti gli adempimenti previsti dal comma 30 dell'art. 17 del Decreto Legge n. 78 dell'1/07/2009 convertito, con modificazioni, nella Legge n. 102 del 3 agosto 2009 con relativa trasmissione alla Corte dei Conti (Sezione centrale di Controllo di Legittimità) degli atti di cui all'art. 7, comma 6, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, così come ribadito nella circ. 2/2010 del 22/01/2010 (prot. 4630/I/1) del Direttore Amministrativo dell'Università di Messina;
- vista la deliberazione n. 24/2009 della Corte dei Conti – Sezione Centrale di controllo di legittimità su atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato, che stabilisce l'assoggettabilità delle Università alle disposizioni in materia di controllo preventivo della Corte dei Conti degli atti inerenti contratti individuali di lavoro di cui all'art. 7, comma 6, del D. Lgs. n. 165/2001;
- visto l'art. 27 della Legge 24.11.2000, n. 340;
- visto l'art. 1, comma 1180 della L. n. 296 del 27.12.2006, che disciplina il sistema delle comunicazioni obbligatorie al Centro territoriale per l'impiego dei rapporti di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa;
- viste le Circolari del Direttore Generale dell'Ateneo prot. n.14818 del 16/03/2007, prot. n.11708 del 25.2.2008, prot. n. 49766 del 9.9.2008, prot. n.18941 del 30.3.2009, prot. n.60023 del 3.11.2009, prot. n.6912 del 5.2.2010 e prot. n.45570 del 2.8.2010 che forniscono indicazioni operative per il conferimento di incarichi a soggetti esterni;

Centro di Riabilitazione Medico-Sportiva  
Direttore Sanitario Prof. Daniele Bruschetta  
Via Palatucci 13 c/o Cittadella Sportiva Universitaria 98168 - Messina  
PEC: [centro-crms@pec.unime.it](mailto:centro-crms@pec.unime.it); EMAIL: [centro.crms@unime.it](mailto:centro.crms@unime.it)  
Tel. 3371356263 - C.F: 80004070837 - P.IVA: 00724160833



4

- visto lo Statuto di Ateneo ed il "Regolamento per il conferimento di incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa";

### **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

#### **Art. 1 (Oggetto)**

Il collaboratore si obbliga a fornire la propria prestazione, avente per oggetto le prestazioni mediche come da tariffario del Centro di Riabilitazione medico sportiva in condizioni di autonomia senza orario di lavoro predeterminato, ma soggetta a tempistica nell'esecuzione delle varie attività previste da concordare con il Direttore Sanitario del Centro.

L'attività verrà svolta presso il CENTRO, in via Palatucci, 13 c/o la Cittadella Sportiva Universitaria, a Messina. In nessun caso il presente contratto può dar luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli dell'Università.

#### **Art. 2 (Obblighi del collaboratore)**

Il collaboratore si obbliga a svolgere la prestazione di cui all'art. 1 a norma degli artt. 2222 e seguenti del Codice civile e mediante un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa. La prestazione deve essere eseguita personalmente dal collaboratore, che non potrà avvalersi di sostituti, ausiliari, assistenti. Il collaboratore è responsabile esclusivo dell'esatto e puntuale adempimento dell'incarico oggetto del presente contratto. Il Collaboratore si impegna ad uniformarsi alle norme di protezione e sicurezza, anche in campo sanitario, in vigore presso l'Università di Messina.

#### **Art. 3 (Durata)**

Centro di Riabilitazione Medico-Sportiva  
Direttore Sanitario Prof. Daniele Bruschetta  
Via Palatucci 13 c/o Cittadella Sportiva Universitaria 98168 - Messina  
PEC: [centro-crms@pec.unime.it](mailto:centro-crms@pec.unime.it); EMAIL: [centro.crms@unime.it](mailto:centro.crms@unime.it)  
Tel. 3371356263 - C.F: 80004070837 - P.IVA: 00724160833



5

Il contratto troverà esecuzione nell'arco temporale di n. 6 (sei) mesi, per un massimo di 90 ore mensili, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del Contratto. L'inizio dell'attività lavorativa potrà avvenire soltanto dopo la conclusione del procedimento di controllo da parte della Corte dei Conti. Infatti, l'efficacia del presente contratto è sospesa fino all'esito del controllo preventivo della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 3, comma 1 della legge 20/94, come modificato dall'art. 17, comma 30 del D.L. n. 78/09 convertito nella legge n. 102/09.

#### **Art. 4 (Compenso)**

Il compenso annuo per la prestazione, al lordo di tutti gli oneri a carico dell'Ente e del collaboratore (fiscali, previdenziali e assicurativi), è determinato in Euro 9.240,00 (euro novemiladuecentoquaranta/00). Non è previsto alcun trattamento di fine rapporto.

Il corrispettivo pattuito graverà sui fondi del Centro di Riabilitazione medico sportiva alla voce CA. 04.41.08.02 e verrà corrisposto in rate mensili, subordinatamente alla presentazione, da parte del Direttore Sanitario di un'attestazione circa l'attività svolta nel periodo di esecuzione della prestazione.

Si precisa che la prestazione resa è da considerarsi alla stregua di prestazione resa da terzo e non da un lavoratore dipendente, né esercitante per professione abituale altre attività di lavoro autonomo, da configurarsi come attività svolta nell'ambito di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e, pertanto, esclusa dal campo di applicazione dell'IVA, ai sensi dell'art. 5 del DPR 663 del 26.10.1972 e successive modifiche ed integrazioni.

Il collaboratore sarà, inoltre, personalmente responsabile per il pagamento di ogni imposta da lui dovuta e per ogni altro adempimento previsto dalla normativa vigente, in relazione al compenso a lui corrisposto.

#### **Art. 5 (Recesso)**

Centro di Riabilitazione Medico-Sportiva  
Direttore Sanitario Prof. Daniele Bruschetta  
Via Palatucci 13 c/o Cittadella Sportiva Universitaria 98168 - Messina  
PEC: [centro-crms@pec.unime.it](mailto:centro-crms@pec.unime.it); EMAIL: [centro.crms@unime.it](mailto:centro.crms@unime.it)  
Tel. 3371356263 - C.F: 80004070837 - P.IVA: 00724160833



6

Le parti espressamente convengono, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2227 del Codice civile, che il committente potrà recedere liberamente dal presente contratto qualora lo stesso ritenga inopportuno o impossibile la conduzione a termine del contratto medesimo.

In tale ipotesi, il committente dovrà comunicare al collaboratore, per iscritto e a mezzo lettera raccomandata a/r, con un preavviso di almeno 30 giorni da computarsi dalla data di invio della comunicazione medesima, la sua volontà di recedere unilateralmente dal contratto. Alla data di scadenza indicata nella predetta comunicazione, il contratto cesserà di produrre qualsivoglia effetto tra le parti ed il collaboratore dovrà comunicare tutte le informazioni ed i risultati dell'attività svolta fino a quel momento.

Le parti espressamente convengono, in deroga all'art. 2227 del c.c. e di altre normative eventualmente applicabili, che in caso di esercizio del diritto di recesso da parte del committente, quest'ultimo sia esclusivamente tenuto al pagamento dei servizi resi dal collaboratore fino alla data di recesso.

Inoltre, se si dovessero verificare riduzioni o sospensioni dell'attività dell'incarico conferito, per cause indipendenti dalla volontà delle parti, il compenso sarà rapportato al periodo di collaborazione effettivamente svolto.

Il collaboratore che intenda recedere dal contratto, è obbligato a darne comunicazione al committente per iscritto, a mezzo di lettera raccomandata a/r, con un preavviso non inferiore a 30 giorni, da computarsi dalla data di invio della comunicazione medesima.

#### **Art. 6 (Clausele risolutive)**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., le parti convengono che, per le ipotesi contrattualmente previste e precisamente:

1. esecuzione della prestazione da parte di persona diversa dal collaboratore (art. 2);



7

l'eventuale risoluzione di diritto del contratto produrrà i suoi effetti dalla data di ricezione da parte del soggetto inadempiente della relativa comunicazione, da trasmettere a cura dell'altro contraente con raccomandata a/r.

#### **Art. 7 (Copertura assicurativa)**

Il collaboratore, con la sottoscrizione del contratto, garantisce di aver stipulato o che stipulerà, prima dell'inizio dell'attività lavorativa subordinato alla conclusione del procedimento di controllo, idonea polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) e per eventuali danni a persone o cose arrecati nello svolgimento delle attività svolte nell'esecuzione di quanto previsto dal contratto medesimo.

#### **Art. 8 (Comunicazioni)**

Qualsiasi comunicazione e/o richiesta tra le parti, ai sensi del presente contratto dovrà avvenire in forma scritta, a mezzo lettera raccomandata a/r indirizzata come segue:

committente – Centro di Riabilitazione Medico Sportiva dell'Università degli Studi di Messina –  
via Palatucci, 13 98168 Messina

collaboratore – Antonina Todaro, S.S 114 km 4.700 Cpl I Portici - 98125 Messina.

#### **Art. 9 (Modifiche)**

Il presente contratto potrà essere modificato solo tramite ulteriore accordo scritto e firmato da entrambe le parti contraenti.

#### **Art. 10 (Posizione contributiva INPS)**

Il collaboratore, nel caso in cui fosse privo di una propria posizione contributiva presso l'INPS "Gestione separata" per l'attività di collaborazione espletata, si impegna ad attivare le relative

Centro di Riabilitazione Medico-Sportiva  
Direttore Sanitario Prof. Daniele Bruschetta  
Via Palatucci 13 c/o Cittadella Sportiva Universitaria 98168 - Messina  
PEC: [centro-crms@pec.unime.it](mailto:centro-crms@pec.unime.it); EMAIL: [centro.crms@unime.it](mailto:centro.crms@unime.it)  
Tel. 3371356263 - C.F: 80004070837 - P.IVA: 00724160833



8

procedure ed a comunicare al committente i dati relativi all'iscrizione al fine di consentire il versamento del relativo contributo previdenziale.

#### **Art. 11 (Trattamento dei dati personali)**

Ai sensi dell'art. 18 del d. lgs. 196/03, il committente si impegna a trattare i dati personali del collaboratore e a darne comunicazione ai terzi unicamente ai fini dello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, e comunque nel pieno rispetto dei presupposti e dei limiti previsti dal citato "Codice in materia di protezione dei dati personali".

#### **Art. 12 (Foro competente)**

Le parti convengono la competenza del Foro di Messina per qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra di loro sull'interpretazione, esecuzione ed applicazione del contratto.

#### **Art. 13 (Bollo e registrazione)**

Il presente contratto, esente dall'imposta di bollo ai sensi della vigente normativa, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso e le relative spese sono a carico della parte richiedente.

Messina li, 28/01/2021

Il collaboratore

Il responsabile del Centro

(Prof. Daniele Bruschetta)



Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e seguenti del Codice civile le parti dichiarano di aver preso attenta visione, nonché di aver riletto i seguenti articoli, che vengono così espressamente e specificamente approvati: art. 1 (Oggetto), art. 2 (Obblighi del collaboratore), art. 3 (Durata), art. 4 (Compenso), art. 5 (Recesso), art. 6 (Clausole risolutive), art. 7 (Copertura assicurativa). art. 8

9

(Comunicazioni), art. 9 (Modifiche), art. 10 (Posizione contributiva INPS), art. 11 (Trattamento dei dati personali), art. 12 (Foro competente), art. 35 (Bolli e registrazione).

Messina li, 28/01/2021

Il collaboratore

Il responsabile del Centro

(Prof. Daniele Bruschetta)